

Regole e modalità di calcolo per ottemperare alle normative europee in materia di recupero

Andrea Lanz

ISPRA

Direttiva 2008/98/CE e D.lgs 205/2010

Principali novità

- ✓ Modifica delle definizioni di “recupero”, “smaltimento” e “raccolta differenziata”
- ✓ Introduzione della definizione di “prevenzione”, “riutilizzo”, “riciclaggio”, “preparazione per il riutilizzo” e riformulazione del concetto di gerarchia dei rifiuti
- ✓ Modifica dei criteri per la qualifica dei sottoprodotti
- ✓ Modifica di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto
- ✓ Rafforzamento del principio di prevenzione
- ✓ Introduzione di obiettivi di riciclaggio per specifiche tipologie di rifiuti
- ✓ Articolo sui rifiuti organici (articolo 22 della direttiva)
 - ✓ Raccolta separata
 - ✓ Trattamento
 - ✓ utilizzo

Direttiva 2008/98/CE e D.lgs 205/2010

Principali novità

- ✓ Tracciabilità dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale
- ✓ Nuovi criteri e contenuti dei Piani di gestione dei Rifiuti
- ✓ Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e relativi programmi regionali
- ✓ Registri nazionali delle autorizzazioni/comunicazioni
- ✓ Previsione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni
- ✓ Previsione di linee guida per una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi
- ✓ Nuovi criteri di classificazione dei rifiuti

Alcune definizioni

“prevenzione”: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita*
- 2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana*
- 3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti*

“riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti

“preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

Alcune definizioni

"raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

"recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

"riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

"smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Riciclaggio e recupero dei rifiuti (art.181)

- ✓ Entro il 2015 deve essere attuata la RD almeno per carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno ed adottate le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti (carta, metalli, plastica e vetro) provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, saranno aumentati complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
 - b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da C&D non pericolosi (escluso il 170504) saranno aumentati almeno al 70 % in termini di peso.
- ✓ Per le frazioni di RU oggetto di RD destinate al riciclaggio e al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio tramite enti o imprese iscritte all'Albo;

Decisione 2011/753/CE - Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti

- ✓ **"rifiuti domestici"**, i rifiuti prodotti dai nuclei domestici
- ✓ **"rifiuti simili"**, i rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti di produzione e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura
- ✓ **"rifiuti urbani"**, i rifiuti domestici e i rifiuti simili
- ✓ **"rifiuti da costruzioni e demolizioni"**, i rifiuti corrispondenti ai codici di cui al capitolo 17 dell'Elenco Europeo dei rifiuti, esclusi i rifiuti pericolosi e il materiale allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04;
- ✓ **"recupero di materiale"**, qualsiasi operazione di recupero, esclusi il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili
- ✓ **"riempimento"**, un'operazione di recupero in cui i rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aree escavate o per interventi paesaggistici e in cui i rifiuti sostituiscono materiali che non sono rifiuti

Decisione 2011/753/CE - Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti

- ✓ Un'operazione preparatoria al recupero o smaltimento non costituisce, invece, un'operazione finale di riciclaggio né altra operazione finale di recupero di materia.
- ✓ In caso di raccolta differenziata dei rifiuti o se i rifiuti prodotti da un impianto di selezione sono sottoposti a processi di riciclaggio o altra forma di recupero di materiale senza perdite significative, il peso di tali rifiuti può essere considerato equivalente al peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o sottoposti ad altra forma di recupero di materiale.

Decisione 2011/753/CE - Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti

- ✓ La quantità di rifiuti preparati per essere riutilizzati è inclusa nella quantità di rifiuti riciclati e non è comunicata separatamente
- ✓ Sono conteggiati sia i rifiuti esportati in un altro SM per essere riciclati sia quelli esportati fuori dell'Unione in questo caso in presenza di prove attendibili attestanti il rispetto del regolamento (CE) n. 1013/2006
- ✓ I rifiuti biodegradabili avviati a digestione aerobica o anaerobica possono essere contabilizzati come riciclati se il trattamento produce compost o digestato che, eventualmente previo ulteriore trattamento, è utilizzato come prodotto, sostanza o materiale riciclato per il trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

Decisione 2011/753/CE - Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti

Metodologia di calcolo 1

Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro, in % =

$$\frac{\text{Quantità riciclata dei rifiuti domestici di carta, metalli, plastica e vetro}}{\text{Quantità totale prodotta di rifiuti domestici di carta, metalli, plastica e vetro}}$$

Metodologia di calcolo 2

Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti domestici e simili costituiti da carta, metalli, plastica e vetro, in % =

$$\frac{\text{Quantità riciclata di carta, metalli, plastica e vetro nei flussi di rifiuti domestici o di rifiuti simili}}{\text{Quantità totale prodotta di carta, metalli, plastica e vetro nei rifiuti domestici e nei rifiuti simili}}$$

Decisione 2011/753/CE - Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti

Metodologia di calcolo 3

Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti domestici, in % =

Quantità riciclata di rifiuti domestici

*Quantità totale di rifiuti domestici, escluse determinate categorie di rifiuti
(fanghi e minerali, veicoli fuori uso)*

Metodologia di calcolo 4

Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani, in % =

Rifiuti urbani riciclati

Rifiuti urbani generati

Decisione 2011/753/CE - Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti

- L'obiettivo di recupero si applica alla quantità dei flussi di rifiuti presi in considerazione dall'opzione prescelta
- Nella prima relazione (anno 2014) lo Stato membro comunica l'opzione prescelta per il calcolo
- L'opzione può essere cambiata sino alla presentazione della relazione riguardante l'applicazione dell'obiettivo per l'anno 2020, a condizione che lo Stato membro sia in grado di assicurare la coerenza dell'informazione trasmessa

Decisione 2011/753/CE - tipologie di rifiuti urbani da considerare nelle opzioni di calcolo

Rifiuti	Codice identificativo dei rifiuti a norma della decisione 2000/532/CE
Carta e cartone	20 01 01, 15 01 01
Metalli	20 01 40, 15 01 04
Plastica	20 01 39, 15 01 02
Vetro	20 01 02, 15 01 07
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08
Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	20 02 01
Rifiuti non biodegradabili di giardini e parchi	20 02 02, 20 02 03
Rifiuti in legno	20 01 38, 15 01 03
Prodotti tessili	20 01 10, 20 01 11, 15 01 09
Batterie	20 01 34, 20 01 33*
Apparecchiature fuori uso	20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36
Altri rifiuti urbani	20 03 01, 20 03 02, 20 03 07, 15 01 06
Rifiuti urbani non menzionati nelle categorie precedenti (si prega di specificare)	

Va indicata anche la provenienza:

- nuclei familiari
(per i codici 200108 e 200201 va indicata, qualora compresa, la quota relativa al compostaggio domestico)
- piccole imprese
- ristoranti, mense
- aree pubbliche
- altro (specificare)

Misure nazionali per incrementare la raccolta differenziata (art. 205 D.Lgs 152/2006)

in ogni ATO deve essere assicurata una RD dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- ✓ almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- ✓ almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- ✓ almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Misure nazionali per incrementare la raccolta differenziata (art. 205 D.Lgs 152/2006)

Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi RD, il comune può richiedere al MATTM una deroga. Il MATTM può autorizzare la deroga, previa stipula di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

- ✓ le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di riciclaggio di cui all'art.181. Le modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni
- ✓ la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla RD e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia
- ✓ la percentuale di RD , da destinare al riciclo, che il comune si obbliga ad effettuare

I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma

Decisione 2011/753/CE - Rifiuti da costruzione e demolizione

- Sono esclusi i rifiuti pericolosi e il materiale allo stato naturale identificato dal codice CER 170504
- La metodologia di calcolo è riportata all'allegato III della decisione
- La quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di riempimento è comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per essere riutilizzata, riciclata o usata per altre operazioni di recupero di materiale. Il riempimento include il ritrattamento di rifiuti per ottenere materiali da utilizzare in operazioni di riempimento.

Quantità di rifiuti da C&D recuperata

Quantità totale di rifiuti da C&D prodotti

Decisione 2011/753/CE - Rifiuti da costruzione e demolizione

- I rifiuti da prendere in considerazione per la determinazione dei quantitativi recuperati (numeratore) sono i seguenti:
 - Capitolo 17:
 - Cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche (170101, 170102, 170103, 170107)
 - Legno, vetro, plastica (170201, 170202, 170203)
 - Miscele bituminose (170302)
 - Metalli (170401, 170402, 170403, 170405, 170406, 170407, 170411)
 - Pietrisco per massicciate ferroviarie (170508)
 - Materiali isolanti (170604)
 - Materiali da costruzione a base di gesso (170802)
 - Rifiuti misti da C&D (170904)

Decisione 2011/753/CE - Rifiuti da costruzione e demolizione

- Capitolo 19:
 - Rifiuti da trattamento meccanico dei rifiuti (solo se derivanti dal trattamento di rifiuti da C&D):
 - carta e cartone (191201)
 - metalli ferrosi e non ferrosi (191202, 191203)
 - plastica e gomma (191204)
 - vetro (191205)
 - legno (191207)
 - minerali (191209)

Decisione 2011/753/CE - Rifiuti da costruzione e demolizione

- Le informazioni riguardanti la produzione di rifiuti da costruzioni e demolizioni (denominatore della formula) sono trasmesse conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 (regolamento statistiche sui rifiuti) e comprendono:
 - a) rifiuti prodotti dalla sezione F del codice NACE Rev. 2 quale citato nell'allegato I, sezione 8, punto 17, del regolamento, costituiti dai seguenti codici di cui all'allegato I, sezione 2, dello stesso regolamento:
 - a) 06.1. – Rifiuti di metallo ferroso
 - b) 06.2. – Rifiuti di metallo non ferroso
 - c) 06.3. – Rifiuti metallici misti
 - d) 07.1. – Rifiuti di vetro
 - e) 07.4. – Rifiuti in plastica
 - f) 07.5. – Rifiuti in legno
 - b) il totale della categoria di rifiuti (di tutte le attività economiche): — Rifiuti minerali da costruzioni e demolizioni conformemente all'allegato III del regolamento 2150/2002

Decisione 2011/753/CE - Rifiuti da costruzione e demolizione

- In alternativa, gli Stati membri possono trasmettere informazioni sul riciclaggio e il recupero dei rifiuti da costruzioni e demolizioni sulla base del loro sistema di trasmissione di informazioni
- In questo caso trasmettono, unitamente ai dati, una relazione che illustra quali materiali sono presi in considerazione e in che modo i dati fanno riferimento a quelli che devono essere comunicati conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002
- Se i dati basati sul sistema di trasmissione di informazioni dello Stato membro sono più precisi di quelli trasmessi conformemente al regolamento summenzionato, il rispetto dell'obiettivo deve essere valutato in base ai dati forniti dal sistema di trasmissione di informazioni dello Stato membro

Grazie per l'attenzione